



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



Direzione Generale
Dirigente: Dott. Aldo URRU

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE RAPPRESENTANZE
STUDENTESCHE NEGLI ORGANI E ORGANISMI DELL'ATENEO E NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'ERSU DI CAGLIARI – MODIFICA ARTICOLI 9 E 10.**

I L R E T T O R E

- VISTA** la Legge 30.12.2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale del 13.01.2022, n. 35;
- VISTA** legge 12 aprile 2022, n. 33 e il decreto ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022, in base ai quali è possibile iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio.
- VISTO** il decreto rettorale del 25 febbraio 2022, n.225 recante il Regolamento Elettorale di Ateneo per le elezioni, con voto elettronico, dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo e nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU;
- RAVVISATA** la necessità di modificare il Regolamento sopra citato al fine di renderlo conforme alle previsioni di cui ai suddetti legge 12 aprile 2022 n. 33 e decreto ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022;
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alle modifiche proposte nelle sedute del 27 febbraio 2024, in base alle quali: all'art. 9 (Elettorato attivo) del Regolamento per le elezioni in modalità telematica delle rappresentanze studentesche, si deliberava di inserire il seguente comma 1-ter: *Nei casi di doppia iscrizione, lo studente: a) è incluso nell'elettorato attivo di entrambi i Corsi di Laurea nei quali iscritto e in entrambe le Facoltà, laddove diverse, a cui i suddetti Corsi di Laurea afferiscono; b) può esprimere un solo voto per l'elezione delle Rappresentanze Studentesche in Senato Accademico, in Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo Sport Universitario, nell'ERSU; all'art. 10 (Elettorato passivo) del suddetto Regolamento, si deliberava di inserire il seguente il seguente comma 2-bis: *Nei casi di doppia iscrizione, lo studente effettua una opzione univoca in ordine al Consiglio di Corso di studio e al Consiglio di Facoltà in relazione ai quali intendesse candidarsi;**
- CONSIDERATO** che le modifiche deliberate necessitano di essere integrate con particolare riferimento all'art. 9 del Regolamento allo scopo di poterle correttamente riferire anche ai Corsi di studio *post-lauream* e, segnatamente, alle Scuole di specializzazione e ai Dottorati di ricerca;

CONSIDERATO che, a seguito di approfondimenti con gli Uffici competenti, è stata predisposta la seguente formulazione integrativa dei citati deliberati degli Organi del 27 febbraio 2024: all'art. 9 (Elettorato attivo) del Regolamento per le elezioni in modalità telematica delle rappresentanze studentesche, si deliberava di inserire il seguente comma 1-ter: *Nei casi di doppia iscrizione, lo studente è incluso nell'elettorato attivo e può esprimere un solo voto per ogni Organo in relazione al quale è prevista la Rappresentanza Studentesca in base allo Statuto di Ateneo e ai Regolamenti elettorali vigenti.*

RAVVISATA quindi la necessità di emanare il Regolamento così modificato;

D E C R E T A

ART. 1 - È emanato il “Regolamento per le elezioni in modalità telematica delle rappresentanze studentesche negli organi e organismi dell'ateneo e nel consiglio di amministrazione dell'ERSU di Cagliari”, così come modificato nell'all'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2 - Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.

Il presente provvedimento sarà portato a ratifica alla prima seduta utile del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

Visto

Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto digitalmente)



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Direzione Generale

Coordinamento Affari generali ed elezioni



**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI IN MODALITA' TELEMATICA DELLE
RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI E ORGANISMI COLLEGIALI
DELL'ATENEO E NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ERSU di CAGLIARI**

TITOLO I

Norme Comuni

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel Titolo I si applicano alle elezioni delle rappresentanze studentesche nei seguenti organi:
 - a) Organi collegiali centrali (Senato accademico e Consiglio di amministrazione);
 - b) Comitato per lo sport universitario (C.S.U.);
 - c) Consigli di facoltà;
 - d) Consigli di corso di studio, di classe o interclasse;
 - e) Nucleo di Valutazione;
 - f) Consiglio degli Studenti.
2. Le norme contenute nel Titolo II si applicano alle elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Cagliari (ERSU Cagliari).

Art. 1 bis – Modalità di esercizio del voto

1. Il voto degli studenti è espresso in via ordinaria con modalità telematica, garantendo la segretezza, la certezza e l'unicità dell'espressione di voto, alla quale ciascun studente potrà accedere da remoto con proprio PC o smartphone utilizzando la login e la password istituzionale.
2. Le elezioni di cui al precedente comma 1 possono svolgersi anche utilizzando la procedura telematica in seggi fisici ubicati presso le strutture dell'Ateneo.

Art. 2 – Commissione elettorale centrale studenti

1. La Commissione elettorale centrale studenti per le elezioni delle rappresentanze studentesche, è nominata dal Rettore ed è costituita da tre componenti, di cui un docente dell'Ateneo esperto in materie

giuridiche che svolge le funzioni di Presidente, il Dirigente responsabile del procedimento inerente la gestione e il pagamento delle tasse e contributi universitari o suo delegato e un componente individuato tra il personale tecnico amministrativo, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione medesima.

2. Alla Commissione spetta la verifica della regolarità delle operazioni inerenti l'intero procedimento elettorale e ogni altra funzione espressamente indicata nel presente Regolamento.

Art. 3 - Pubblicazione delle liste e ubicazione seggi

1. Le liste dei candidati certificate come regolari dalla Commissione elettorale centrale, numerate secondo l'ordine di completamento delle stesse al raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni richieste, sono rese pubbliche mediante pubblicazione nella pagina web di Ateneo di norma entro il quinto giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni.

2. Se le elezioni sono svolte con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 1 bis, entro il medesimo termine deve essere pubblicata nella pagina web di Ateneo l'ubicazione dei seggi elettorali e l'orario di apertura e chiusura degli stessi.

Art. 4 - Propaganda elettorale e spazi

1. Compatibilmente con le esigenze didattiche e le norme di sicurezza sanitaria vigenti, le Facoltà possono concedere agli studenti i locali per le riunioni necessarie alla preparazione delle liste. Le singole Facoltà, in base alle proposte ricevute, individuano appositi spazi, uguali per tutte le liste richiedenti, per l'affissione di materiale elettorale ed assegnano aule per le assemblee.

2. In tutte le manifestazioni di propaganda, che devono concludersi tassativamente entro la giornata precedente a quella delle elezioni, non è consentito il venire meno in alcun modo ai principi ed ai metodi sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Leggi della Repubblica e dalle disposizioni normative in materia elettorale.

3. Il mancato rispetto dei principi e metodi di cui sopra, nonché il mancato rispetto dell'esercizio del libero voto, devono essere segnalati alla Commissione elettorale centrale, la quale segnala al Rettore l'accaduto per eventuali sanzioni disciplinari ai sensi della normativa vigente.

4. Se le votazioni si svolgono secondo le modalità di cui al comma 2, art. 1 bis, durante le operazioni di voto è vietata ogni forma di propaganda elettorale dentro il seggio. Il Presidente del seggio, previa ammonizione di coloro che adottano comportamenti non rispettosi di tale disposizione, devono segnalare nel verbale quanto accaduto.

**Art. 5 – Costituzione e accesso ai seggi elettorali per modalità di voto di cui al comma 2
dell'art. 1 bis**

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto sono costituiti con decreto rettorale, di norma entro il quinto giorno antecedente quello di svolgimento delle votazioni, i seggi elettorali.
2. Ogni seggio è composto sino ad un massimo di 5 componenti scelti tra il personale tecnico amministrativo, di cui uno con funzioni di Presidente, uno con funzioni di segretario verbalizzante e uno con funzione di esperto informatico indicato dal Dirigente della Direzioni Reti e Servizi Informatici. Il seggio opera validamente purché siano presenti almeno due componenti, di cui il Presidente o il Segretario del seggio.
3. Durante le operazioni di voto possono accedere ai locali ove sono ubicati i seggi, secondo le indicazioni dei componenti di seggio, soltanto gli studenti iscritti nei registri dei votanti.
4. Alle operazioni di voto possono assistere anche i rappresentanti di lista i cui nominativi, sino ad un massimo di uno per seggio, devono essere comunicati via mail dallo studente capolista all'Ufficio Elettorale entro le ore 12 del secondo giorno antecedente a quello di inizio delle votazioni. I rappresentanti di lista devono essere studenti aventi diritto al voto.
5. Il Presidente di seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità. È fatto obbligo al Presidente del seggio di annotare nel verbale eventuali irregolarità e casi particolari verificatesi durante le giornate di voto.
6. Sono ammessi a votare gli studenti che presentano un documento dal quale sia rilevabile nome e cognome, luogo e data di nascita e recante la fotografia attestante l'identità. In mancanza l'elettore non può essere ammesso al voto salvo il caso in cui il riconoscimento avvenga da parte di un componente del seggio.
7. L'elettore fisicamente impedito può essere ammesso al voto con l'assistenza di un familiare, identificato dai componenti del seggio, o di un altro studente iscritto nel registro dei votanti liberamente scelto. L'impedimento, qualora non evidente, deve essere dimostrato con adeguata certificazione rilasciata dai competenti uffici della ASL. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.

Art. 6 – Svolgimento delle votazioni

1. Le elezioni di norma si svolgono in due giorni consecutivi e i seggi elettorali restano aperti dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del primo giorno e dalle ore 09:00 alle ore 16:00 del secondo giorno.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. L'elettore può esprimere:
 - a) un solo voto di preferenza, qualora il numero degli eligendi non sia superiore a 3;

- b) due voti di preferenza, qualora il numero degli eligendi sia compresa tra 4 e 8;
 - c) tre voti di preferenza, qualora il numero degli eligendi sia compresa tra 9 e 15;
 - d) quattro voti di preferenza, qualora il numero degli eligendi sia superiore a 15.
5. Se le elezioni sono svolte nella modalità di cui al comma 2 dell'art. 1 bis, all'orario di chiusura del seggio, qualora siano presenti studenti in attesa di esercitare il voto, questi sono ammessi a votare purché sia stata rilevata la loro presenza, secondo modalità definite dal Presidente di seggio, all'orario di chiusura del seggio medesimo. Se svolte nella modalità di cui al comma 1 dell'art. 1 bis, è consentita la conclusione di tutte le procedure di voto in svolgimento all'orario di chiusura delle votazioni.

Art. 7 - Scrutinio

1. Se svolte con la modalità di cui al comma 2 dell'art. 1 bis, terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio allegano al verbale le schede anagrafiche dei votanti. Il Presidente di seggio provvede, quindi, a consegnare all'Ufficio Elettorale il verbale e le schede anagrafiche allegate allo stesso.
2. Le votazioni sono valide a prescindere dal numero di elettori che vi hanno partecipato.
3. Le operazioni di scrutinio e l'elaborazione dei risultati sono resi disponibili dal sistema di voto elettronico.
4. I risultati provvisori sono pubblicati nel sito web di Ateneo e sottoposti all'esame della Commissione elettorale centrale per la loro definitiva certificazione.
5. La Commissione elettorale centrale esamina i verbali dei seggi, se svolte con la modalità di cui al comma 2 dell'art. 1 bis, e verificata la regolarità delle procedure elettorali trasmette i risultati al Rettore che, con propri decreti, proclama gli eletti indicando, per ciascuna rappresentanza, la decorrenza del mandato. Il decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo.

TITOLO II

Elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali centrali e nelle strutture didattiche decentrate

Art. 8 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni di cui all'articolo 1, hanno luogo ogni due anni accademici di norma entro il 30 Aprile. È fatto divieto di svolgere le elezioni nei periodi dal 1° giugno al 15 ottobre e dal 15 dicembre al 15 gennaio.
2. Le elezioni sono indette dal Rettore, con uno o più decreti da pubblicare sul sito di Ateneo, di norma almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni secondo le seguenti modalità:
 - a) un decreto di indizione per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali centrali, nel CSU, nel Nucleo di Valutazione e nel Consiglio degli Studenti;

b) un decreto di indizione per il rinnovo delle rappresentanze studentesche per ciascun Consiglio delle facoltà e dei Consigli di corso, di classe o interclasse coordinati dalla facoltà medesima.

3. Ciascun decreto di indizione indica la data e gli orari in cui è possibile votare, la definizione dell'elettorato attivo e passivo, le rappresentanze da eleggere e il numero degli eligendi, i termini per la formalizzazione delle candidature e delle relative liste.

4. Per i Corsi di Studio di nuova istituzione e per quelli che non hanno ancora concluso l'intero ciclo di attivazione, la numerosità dei relativi consigli di corso/classe sarà determinata tenendo conto di quanto disciplinato dall'articolo 43, comma 1, lett. a) dello Statuto, dei docenti di riferimento e delle coperture a livello di didattica programmata in sede di istituzione del nuovo corso di studi.

Art. 9 - Elettorato attivo

1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali centrali, nel CSU e nel Nucleo di Valutazione, l'elettorato attivo spetta a coloro che risultano in possesso dello status di studente dell'Ateneo, con iscrizione attiva visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, ai corsi di studio, di dottorato e alle scuole di specializzazione, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni, entro la data di svolgimento delle stesse.

1 bis. Per le elezioni delle rappresentanze dei dottorandi e specializzandi nel Consiglio degli Studenti, l'elettorato attivo spetta a coloro che risultano in possesso dello status di studente dell'Ateneo, con iscrizione attiva visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni, entro la data di svolgimento delle stesse.

1 ter. Nei casi di doppia iscrizione, lo studente è incluso nell'elettorato attivo e può esprimere un solo voto per ogni Organo in relazione al quale è prevista la Rappresentanza Studentesca in base allo Statuto di Ateneo e ai Regolamenti elettorali vigenti.

2. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di ciascuna facoltà, l'elettorato attivo spetta a coloro che risultano in possesso dello status di studente dell'Ateneo, con iscrizione attiva visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, ai corsi di studio e alle scuole di specializzazione coordinati dalla facoltà medesima, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni, entro la data di svolgimento delle stesse.

3. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di corso di studio, di classe o interclasse, l'elettorato attivo spetta a coloro che risultano in possesso dello status di studente dell'Ateneo, con iscrizione attiva visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, ai corsi di studio di competenza del Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni, entro la data di svolgimento delle stesse.

4. Agli studenti laureandi immatricolati sub condizione ai corsi di laurea magistrale, spetta l'elettorato attivo per il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse di riferimento del corso di laurea triennale.

5. Agli studenti che hanno richiesto il passaggio ad altra Facoltà o ad altro corso di studio, spetta l'elettorato attivo per il Consiglio della facoltà e/o del Consiglio del corso di studio, di classe o interclasse di provenienza qualora, entro la data di svolgimento delle elezioni, l'iter relativo al passaggio ad altro corso non risulti visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti.

6. Gli studenti delle scuole di specializzazione dell'area medica sanitaria, sono considerati iscritti se titolari di un contratto di formazione specialistica in corso nell'anno solare in cui si svolgono le elezioni.

Art. 10 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti, è riservato a coloro che risultano in possesso dello status di studente dell'Ateneo, con iscrizione attiva per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, alla data di scadenza di presentazione delle liste e delle relative candidature secondo quanto di seguito disciplinato.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo:

a) per gli Organi collegiali centrali, e il CSU e il Nucleo di Valutazione, gli studenti iscritti ai corsi di studio, alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca;

aa) per il Consiglio degli Studenti gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca;

b) per il Consiglio di facoltà gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di studio coordinati dalla facoltà medesima;

c) per il Consiglio di corso di studi, classe o interclasse gli studenti iscritti ai corsi di studio di competenza del Consiglio medesimo.

2 bis. Nei casi di doppia iscrizione, lo studente effettua una opzione univoca in ordine al Consiglio di Corso di studio e al Consiglio di Facoltà in relazione ai quali intendesse candidarsi.

3. La verifica dell'elettorato passivo viene effettuata cumulando gli anni di iscrizione a partire dalla prima carriera universitaria in Ateneo nell'ambito del medesimo livello di corso (primo livello: corsi di laurea triennale e a ciclo unico; secondo livello: corsi di laurea magistrale biennale; terzo livello: corsi di specializzazione e dottorato), previa decurtazione di eventuali anni di interruzione e/o sospensione formale della carriera, così come disciplinate dal vigente Regolamento Tasse e Contributi.

3. bis. Nel caso di iscrizione ad un corso del medesimo livello di quello per il quale si è già conseguito il titolo, gli anni della carriera precedente non sono conteggiati. Sono conteggiati invece gli eventuali anni precedenti alla carriera del titolo già conseguito, in quanto relativi ad una carriera non conclusa.

3 ter Nel caso di ricongiungimento della carriera, sono conteggiati tutti gli anni per i quali lo stesso è stato richiesto e, se presenti, gli anni precedenti, nel rispetto di quanto indicato nei commi 3 e 3 bis del presente articolo.

4. Per gli studenti a tempo parziale il calcolo degli anni di carriera universitaria e dell'eventuale fuori corso sarà effettuato tenendo conto di una durata del corso di iscrizione pari al doppio della durata normale del medesimo.

5. Per la determinazione dell'elettorato passivo degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica sanitaria, vale quanto precisato nel precedente articolo 9, comma 6.

6. Contro l'esclusione dall'elettorato passivo è ammesso ricorso alla Commissione elettorale centrale, purché in tempo utile e congruo per consentire alla Commissione stessa di riunirsi e pronunciarsi prima della scadenza del termine per la formalizzazione delle candidature.

Art. 11 - Inserimento in procedura delle liste e dei candidati

1. La lista, per ciascun organo, deve essere caricata in procedura dallo studente capolista, in possesso dell'elettorato attivo per l'evento elettorale, che è considerato il presentatore ufficiale e primo sottoscrittore della lista, a decorrere dal giorno successivo a quello di registrazione del decreto di indizione. Il caricamento in procedura della lista e delle relative candidature deve contenere gli elementi richiesti dal sistema

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta esclusivamente da un simbolo, una denominazione o sigla. Il simbolo caricato in procedura deve essere inviato, nei termini e con le modalità previste nel decreto di indizione, all'Ufficio elettorale.

2.bis La Commissione Elettorale verifica la bozza di lista presentata dal capolista e:

a) approva, rendendola attiva, ovvero

b) non approva perché il simbolo e/o la denominazione e/o la sigla sono identiche o confondibili con altra lista già attiva e invita il capolista a modificarla, ovvero

c) elimina la lista poiché il capolista non ha adempiuto a quanto richiesto nella precedente lettera b) nei 2 giorni successivi.

3. Quando la lista risulta essere attiva, il capolista inserisce il nominativo di ciascun candidato. La presentazione della candidatura deve contenere gli elementi richiesti dal sistema. Ogni candidato, per ciascun organo, può essere incluso in una sola lista. La candidatura proposta è visibile all'interno della lista solo a seguito della formale accettazione da parte del candidato. L'eventuale rinuncia alla candidatura deve essere formalizzata secondo la procedura richiesta dal sistema.

4. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi previsti per ciascun organo. Le liste dei candidati per il Consiglio di Amministrazione devono

essere predisposte nel rispetto del principio di pari opportunità di genere per una quota pari ad almeno un terzo dei candidati proposti.

5. Le liste e i relativi candidati devono essere caricati in procedura e quindi ufficializzati, attraverso la chiusura della procedura di presentazione da parte del capolista di norma entro il ventesimo giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni.

Art. 12 – Sostegno alle liste

1. A seguito della definitiva presentazione della lista da parte del capolista e, comunque, non oltre il termine indicato nel precedente articolo 11 comma 5, ciascun studente può manifestare il proprio sostegno alla lista attraverso la sottoscrizione della stessa dalla propria area web riservata.

2. Lo studente, per poter sostenere la lista, deve essere in possesso dell'elettorato attivo secondo quanto disciplinato nel precedente articolo 9 alla data di scadenza per la sottoscrizione delle liste, di norma entro i 14 giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni. La lista può essere sostenuta anche dagli studenti presenti come candidati nella lista medesima in tutti i collegi in cui la stessa è presentata e dal presentatore di lista.

3. Le liste devono essere sostenute e sottoscritte:

a) per il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione da non meno di 250 a non più di 400 studenti, specializzandi e dottorandi così come disciplinato dall'articolo 9;

a1) per il Nucleo di Valutazione da non meno di 100 a non più di 200 studenti, specializzandi e dottorandi così come disciplinato dall'articolo 9;

b) per il Comitato per lo sport universitario da non meno di 25 a non più di 50 studenti, specializzandi e dottorandi così come disciplinato dall'articolo 9;

b1) per il Consiglio degli Studenti da non meno di 20 a non più di 40 specializzandi e dottorandi così come disciplinato dall'articolo 9;

c) per i Consigli di facoltà da non meno di 30 a non più di 60 studenti e specializzandi così come disciplinato dall'articolo 9;

d) per i Consigli di corso di studio, di classe o interclasse le candidature

- per un numero di eligendi fino a 5 da non meno di 15 a non più di 30 studenti;

- per un numero di eligendi compreso tra 6 e 10 da non meno di 20 a non più di 40 studenti;

- per un numero di eligendi superiore a 10 da non meno di 25 a non più di 50 studenti.

4. Le liste in possesso del numero di firme a sostegno del Senato accademico e/o del Consiglio di amministrazione, sono esonerate dal presentare le firme a corredo delle candidature per l'elezione dei candidati nella medesima lista per il Nucleo di Valutazione, per il Comitato per lo sport universitario, per il Consiglio degli Studenti, per i Consigli di facoltà e per i Consigli di corso di studio, classe o interclasse.

5. Decorso il termine per la sottoscrizione delle liste, la Commissione elettorale centrale si riunisce per la verifica della regolarità delle liste completate. Alla riunione sono invitati gli studenti capolista i quali possono partecipare ai lavori istruttori al termine dei quali la Commissione si riunisce per adottare le necessarie determinazioni.

6. Le liste sono validate secondo l'ordine di completamento a seguito del raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni e, con tale ordine, sono pubblicate nel sito ed inserite nelle schede elettorali. Nel caso di organi che ereditano le sottoscrizioni dal Senato Accademico e/o Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disciplinato dal precedente comma 4, quando sull'organo principale viene raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni viene automaticamente chiusa e validata la data di completamento anche in tutti gli altri organi in cui la medesima lista è stata presentata.

Art. 13 - Attribuzione rappresentanze

1. Al fine di tutelare la rappresentatività delle liste minoritarie, l'attribuzione delle rappresentanze studentesche per le elezioni nel Senato Accademico avviene con il criterio proporzionale in base al quale la cifra elettorale di ciascuna lista per organo, pari al totale dei voti validi ottenuti, è divisa in sequenza per 1, per 2, per 4, etc. sino alla concorrenza del numero dei candidati.

2. Fatto salvo quanto indicato nel precedente comma 1, l'attribuzione delle rappresentanze studentesche per ciascuna elezione avviene con il criterio proporzionale in base al quale la cifra elettorale di ciascuna lista per organo, pari al totale dei voti validi ottenuti, è divisa in sequenza per 1, per 2, etc. sino alla concorrenza del numero dei candidati.

3. I quozienti ottenuti così come indicato nei commi 1 e 2 si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti e in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere. Per ciascun organo sono quindi eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il numero di voti di preferenza più elevato sino alla concorrenza del numero complessivo di rappresentanze da eleggere.

4. A parità di numero di preferenze all'interno della medesima lista, risulta eletto il candidato più giovane di età. In caso di uguale data di nascita, il seggio è attribuito per sorteggio.

5. In caso di parità di quoziente elettorale tra più liste, il seggio viene attribuito alla lista con cifra elettorale più alta. In caso di parità sia di quoziente che di cifra elettorale, il seggio è assegnato alla lista con il candidato più giovane. Alle liste con cifra elettorale zero (zero voti di lista) non sono assegnati seggi, mentre il seggio è assegnato a un candidato con zero voti di preferenze se la lista nella quale è candidato ha preso almeno un voto.

Art. 14 - Sostituzione in corso di mandato

1. Il mandato degli eletti, di norma a decorrere dal 1° ottobre, ha durata biennale e può essere prorogato per un periodo di tempo non superiore a 45 giorni.

2. In caso di rinuncia o decadenza dallo status di studente dell'Università di Cagliari da parte di un candidato proclamato eletto, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della medesima lista.

3. Lo studente eletto rappresentante negli Organi collegiali centrali, nel Nucleo di Valutazione, nel CSU e nei Consigli di facoltà che abbia conseguito la laurea triennale, non decade dal mandato se ha un'iscrizione in ipotesi ad una laurea magistrale attivata in Ateneo e/o, limitatamente al Consiglio di Facoltà, se ha un'iscrizione in ipotesi ad una laurea magistrale della stessa Facoltà e/o, limitatamente al Consiglio di Classe o ad organizzazione verticale, se ha un'iscrizione in ipotesi ad un corso appartenente al medesimo Consiglio. Altresì non decade dal mandato lo studente che abbia conseguito la laurea triennale e che procede, se in periodo di apertura delle iscrizioni (di norma luglio-ottobre), entro il termine massimo di 30 giorni, ad una nuova immatricolazione ad altro corso di studi purché attivato nell'Ateneo di Cagliari e/o, limitatamente al Consiglio di Facoltà, ad altro corso di studi purché attivato nella medesima Facoltà e/o ad altro corso appartenente al medesimo Consiglio limitatamente ai Consiglio di Classe o ad organizzazione verticale.

3 bis Lo studente eletto rappresentante negli Organi collegiali centrali, nel Nucleo di Valutazione e nel CSU che abbia conseguito la laurea magistrale non decade se entro 30 giorni dal conseguimento del titolo si iscrive ad un dottorato o ad una scuola di specializzazione.

4. Lo studente eletto è rieleggibile immediatamente solo per un altro mandato.

TITOLO III

Elezioni del rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studi di Cagliari – ERSU

Art. 15 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti iscritti con iscrizione visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni, ai corsi di laurea (ovvero, ai sensi della riforma universitaria, ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico), entro la data delle di svolgimento delle elezioni; l'elettorato attivo spetta, inoltre, agli studenti laureandi già immatricolati sotto condizione ai corsi di laurea magistrale in attesa del conseguimento del titolo nel corso di laurea triennale.

2. L'elettorato passivo spetta, così come indicato nella legge regionale di riferimento, agli studenti che risultino iscritti in corso con iscrizione visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, per l'A.A. nel quale si svolgono le elezioni, ai Corsi di laurea (ovvero, ai sensi della riforma universitaria, ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico), alla data di scadenza di presentazione delle liste e delle relative candidature secondo quanto disciplinato negli articoli precedenti.. Per gli studenti a tempo parziale il calcolo della durata del corso sarà effettuato in base al numero dei CFU annui

programmati. Per la determinazione dell'iscrizione in corso non sono conteggiati gli anni dell'eventuale carriera precedente a quella di iscrizione attiva alla data di svolgimento delle elezioni.

3. Contro l'esclusione dall'elettorato passivo, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, in tempo congruo per consentire alla Commissione stessa di riunirsi e pronunciarsi prima della scadenza del termine per la formalizzazione delle candidature.

4 La lista, per essere definita completa e, quindi, sottoposta alla validazione della Commissione Elettorale Centrale deve essere sottoscritta da almeno 250 studenti in possesso dell'elettorato attivo.

Qualora le elezioni si svolgano contestualmente alle elezioni di cui al precedente Titolo II, alla sottoscrizione si applica quanto previsto nell'articolo 12 c. 4.

5 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rimanda al Titolo I e II del presente Regolamento.

Art. 16 - Presentazione delle liste

1. Ciascuna lista deve essere contraddistinta esclusivamente da un simbolo, una denominazione o sigla e comprendere un solo candidato. Il simbolo dovrà essere presentato, nei termini previsti per la presentazione delle liste elettorali, anche su formato cartaceo e in formato digitale jpeg. Dovrà essere di dimensioni tali da risultare iscritto all'interno di un quadrato di due centimetri di lato.

2. La presentazione della candidatura dovrà contenere gli elementi richiesti dal sistema. Ogni candidato può essere incluso in una sola lista, che deve essere presentata da un elettore firmatario e/o candidato della lista stessa che ne è considerato il presentatore ufficiale. La presentazione deve avvenire attraverso la procedura telematica sul sito di Ateneo entro il decimo giorno dalla data del provvedimento di indizione. La lista, per essere valida, dovrà essere sostenuta da almeno 250 sostenitori che risultino iscritti, con iscrizione visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, per l'Anno Accademico alla scadenza del quindicesimo giorno successivo a quello della presentazione delle candidature. Dopo tale termine non sarà possibile raccogliere firme a sostegno della lista. Ogni studente può sostenere la candidatura di una sola lista. Ogni lista può essere sostenuta anche dal candidato in essa presente. Le liste possono essere sostenute dagli studenti la cui iscrizione risulti visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti entro il termine di presentazione della lista stessa.

3. Alle riunioni della Commissione Elettorale Centrale per la verifica della regolarità delle liste presentate, sono invitati i presentatori di lista. I suddetti presentatori possono partecipare ai lavori istruttori, al termine dei quali la Commissione si riunirà per adottare le necessarie delibere. Nelle medesime riunioni la Commissione procede all'estrazione dell'ordine con il quale le liste e i relativi candidati sono inseriti nei manifesti e nelle schede elettorali.

4. La Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore della lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, il simbolo, la denominazione o sigla della lista, qualora risultino

identici o confondibili con altra che la precede in ordine di estrazione. Sarà dichiarata irregolare e, quindi, non ammissibile alle votazioni, la lista che non procederà a modificare il proprio simbolo, denominazione o sigla entro il termine indicato dalla Commissione.

Norme finali

Art. 17 – Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia elettorale, allo Statuto e ai Regolamenti di ateneo.